



Comune di Lucinasco

(Provincia di Imperia)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITA' RICREATIVE
ESERCITATE SUL TERRITORIO
IN FORMA COLLETTIVA**

Articolo 1
Finalità

Il presente regolamento volge al senso di educazione civica, al rispetto dei luoghi, del territorio, dell'ambiente e dei manufatti.

Articolo 2
Ambito di applicazione

Nel Comune di Lucinasco insistono alcune zone di particolare pregio artistico e naturalistico che favoriscono lo sviluppo di una intensa attività di fruizione, con aggregazioni di persone fluttuanti che si dedicano ad attività ricreative in vario modo esercitate.

Il presente regolamento ha lo scopo di creare le premesse per un utilizzo ordinato del territorio e rispettoso dei luoghi, sia per quanto questi rappresentano, sia per ovvi motivi di tutela ambientale.

Attraverso la necessaria ed indispensabile regolamentazione si intendono creare le premesse perché le persone trovino ancora più accogliente la zona.

Il presente regolamento è applicabile su tutto il territorio comunale.

Articolo 3
Rispetto dei luoghi

Al fine del rispetto dei luoghi è fatto assoluto divieto di:

- organizzare qualsiasi attività di tipo ludico e non nel sagrato antistante e attorno la Chiesa di Santo Stefano, nei pressi della Chiesa della Maddalena (Monumento Nazionale) della Cappelletta del Monte Acquarone e della Cappella di San Giuseppe; nelle omonime località le aree sono fruibili solo per la visita delle Chiese e la frequentazione delle stesse per motivi di culto o di iniziative culturali previamente autorizzate.

- accedere ai camposanti del Capoluogo e della Frazione Borgoratto per motivi non attinenti alla destinazione del luogo. In particolare è vietato accedervi per l'uso dell'acqua in quanto la stessa è esclusivamente dedicata all'uso dei camposanti.

Articolo 4
Divieti di utilizzo dell'acqua pubblica

È vietato qualsiasi uso improprio delle acque delle pubbliche fontane che devono essere utilizzate solo per dissetarsi, rinfrescarsi e permettere una sommaria pulizia della persona.

A solo scopo esemplificativo e non esaustivo, si individuano i seguenti atti oggetto di divieto:

- lavarsi completamente, fare docce e atti simili;
- lavare indumenti, tappeti, automobili ed altri beni di dimensione ingombrante che comportino un utilizzo di acqua incongruo per quantità e finalità;
- lavare piatti, stoviglie ecc. residuati da pic-nic e da altre tipologie di aggregazioni.

Articolo 5
Divieti a tutela dell'ambiente.

È fatto assoluto divieto di:

- accendere fuochi sui prati. Chi intende promuovere attività conviviali è obbligato a dotarsi di apposita attrezzatura (barbeque, carbonella ecc.)
- tagliare piante, rami e altra vegetazione per alimentare fuochi;
- rimuovere pietre dai muretti.
- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo nelle aree utilizzate
- parcheggiare i veicoli al di fuori di strade e piazzali

Articolo 6

Divieto di campeggio non preventivamente segnalato

E' fatto divieto di organizzare attività di campeggio su tutto il territorio del Comune se non preventivamente comunicata agli Uffici Comunali.

A tal fine chi intende campeggiare dovrà produrre apposita comunicazione preventiva in carta libera agli uffici del Comune, anche via fax (018352426 e/o via mail (lucinasco@libero.it) indicando le generalità di uno o più soggetti che si assumono la responsabilità dell'organizzazione e dell'eventuale rifusione dei danni provocati. Alla stessa dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità.

Restano ovviamente salvi i diritti di terzi per chi intende campeggiare su aree di proprietà privata.

Articolo 7

Sanzioni

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli è punito con le seguenti sanzioni:

da un minimo di euro 50 a un massimo di euro 150 per chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 3;

da un minimo di euro 50 a un massimo di euro 100 per chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 4;

da un minimo di euro 50 a un massimo di euro 100 per chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 5;

da un minimo di euro 100 a un massimo di euro 500 per chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 6;

La graduazione della sanzione deve tenere conto della gravità del fatto, del comportamento all'atto della contestazione e del numero dei soggetti coinvolti nella contestazione.

Le sanzioni saranno applicate dalle figure all'uopo preposte: Stazione Comando Carabinieri di Borgomaro, dagli Agenti di Polizia Municipale e di Polizia Provinciale, dal Sindaco in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e da tutti gli ulteriori soggetti deputati e competenti in materia di ordine pubblico e di prevenzione degli illeciti amministrativi.

Articolo 8

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione del Consiglio comunale.

Gli uffici comunali dovranno portarlo a conoscenza nelle forme più opportune di pubblicità e divulgazione pubblica.=